

Edizione 1° gennaio 2023

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) PREVEA

Assicurazione di capitale per decesso e invalidità in seguito a malattia

Indice

Introduzione

Contenuto del contratto

- 1 Basi del contratto
- 2 Validità del contratto
- 3 Definizioni

Copertura assicurativa

- 4 Inizio della copertura assicurativa
- 5 Esame dello stato di salute
- 6 Fine della copertura assicurativa
- 7 Disdetta del contratto di adesione

Aspetti finanziari

- 8 Calcolo del costo per la prestazione assicurata
- 9 Adeguamento del costo
- 10 Pagamento del costo per la prestazione assicurata
- 11 Compensazione e rimborso dei costi

Prestazioni

A Capitale d'invalidità per adulti

- 12 Principio
- 13 Determinazione dell'ammontare delle prestazioni
- 14 Aumento del grado di incapacità al guadagno
- 15 Diritto
- 16 Limitazioni di prestazioni

B Capitale d'invalidità per bambini e giovani

- 17 Base di calcolo per giovani in formazione professionale
- 18 Base di calcolo per bambini e giovani che non hanno ancora cominciato una formazione professionale

C Capitale in caso di decesso

- 19 Diritto al capitale in caso di decesso
- 20 Diritto
- 21 Limitazioni di prestazioni per i bambini

Varie

- 22 Obblighi di notifica e di collaborazione in caso di prestazione
- 23 Luogo d'adempimento per le prestazioni assicurate
- 24 Cessione o costituzione in pegno dei diritti
- 25 Esclusioni di prestazioni
- 26 Assicurazione in caso di servizio militare e di guerra
- 27 Comunicazioni
- 28 Trattamento di dati personali
- 29 Trasmissione di dati personali a terzi
- 30 Membri del gruppo Helsana
- 31 Aziende partner del gruppo Helsana
- 32 Foro competente

Introduzione

Con l'assicurazione di capitale per decesso e invalidità PREVEA può essere assicurata una somma (capitale) per la copertura delle conseguenze economiche in caso di decesso e invalidità dovuti a malattia. Si tratta di un'assicurazione di somme; in altre parole, qualora si verifichi l'evento assicurato, viene corrisposta la somma assicurata indicata nella polizza. L'ammontare del capitale d'invalidità da corrispondere dipende dal grado di incapacità al guadagno rilevato.

Per le prestazioni, Helsana Assicurazioni integrative SA, in seguito denominata «Helsana», in qualità di contraente, ha stipulato un contratto collettivo d'assicurazione sulla vita (contratto collettivo) con Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea, in seguito denominata «Helvetia», in qualità di assicuratore. Le clienti e i clienti di Helsana possono aderire al contratto collettivo in qualità di persone assicurate per le prestazioni desiderate (contratto di adesione).

Helsana dispensa le prestazioni, in particolare l'assistenza alla clientela e il disbrigo delle prestazioni, secondo il contratto collettivo. Helsana ricopre quindi il ruolo di interlocutore per le persone assicurate in tutte le questioni e corrisponde le prestazioni assicurative a carico dell'Helvetia (assicuratore).

L'Helvetia opera come compagnia d'assicurazione collettiva. Pertanto, qualora si verifichi una malattia assicurata, la persona assicurata o avente diritto ha anche un diritto di credito proprio per le prestazioni assicurate nei confronti dell'Helvetia.

Contenuto del contratto

1 Basi del contratto

Le basi del contratto di adesione tra la cliente o il cliente e Helsana sono costituite dalla richiesta di adesione della persona assicurata (sulla proposta per le assicurazioni integrative di Helsana), dalla conferma d'assicurazione (sulla polizza per assicurazioni integrative di Helsana), dalle presenti Condizioni generali d'assicurazione (CGA) e dalle disposizioni della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA).

2 Validità del contratto

Il contratto è valido in tutto il mondo.

3 Definizioni

- 3.1 È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.
- 3.2 È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività. Per stabilire la data di inizio dell'incapacità al lavoro è determinante la data di inizio dell'anno di attesa stabilita dall'Al (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
- 3.3 È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
- 3.4 È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Copertura assicurativa

4 Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa inizia in seguito all'accettazione della richiesta di adesione, nel giorno riportato nella conferma d'assicurazione (sulla polizza per assicurazioni integrative di Helsana).

5 Esame dello stato di salute

Ai fini dell'adesione, sulla dichiarazione sullo stato di salute occorre indicare, in modo veritiero e completo, tutti i fatti rilevanti per la valutazione del pericolo nella misura in cui sono noti o devono essere noti. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, Helsana o Helvetia può disdire l'intero contratto di adesione con una dichiarazione scritta entro quattro settimane dal momento in cui viene a conoscenza della reticenza. In questo caso, la copertura assicurativa si estingue dal momento in cui perviene alla persona assicurata.

L'obbligo di prestazione si estingue anche per quanto concerne danni già occorsi qualora la loro causa o entità sia stata influenzata da un fatto rilevante taciuto o dichiarato inesattamente. Se l'obbligo a prestazioni è già stato adempiuto, Helsana o Helvetia ha diritto a un rimborso.

6 Fine della copertura assicurativa

L'assicurazione si estingue :

- in caso di decesso della persona assicurata;

- in caso di disdetta del contratto di adesione per la persona assicurata;
- in caso di trasferimento all'estero del luogo di domicilio o della dimora abituale, salvo qualora la persona assicurata rimanga assoggettata all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
- in relazione alla prestazione d'invalidità in caso di pagamento dell'intero capitale d'invalidità assicurato;
- il 31 dicembre successivo al compimento dei 59 anni d'età;
- secondo le disposizioni riportate al paragrafo 10.

La copertura assicurativa si estingue inoltre allo scioglimento del contratto collettivo sottostante tra Helvetia e Helsana. Lo scioglimento viene comunicato alle persone assicurate per iscritto, al più tardi un mese prima della fine del contratto.

7 Disdetta del contratto di adesione

La persona assicurata può disdire il contratto di adesione per iscritto per la fine di un mese. Il termine di disdetta è di 3 mesi.

In caso di adeguamento secondo il paragrafo 9, il contratto di adesione può essere disdetto entro 30 giorni dalla data della modifica.

Aspetti finanziari

8 Calcolo del costo per la prestazione assicurata

Il costo viene calcolato in base all'età e al sesso della persona assicurata e secondo l'ammontare della somma assicurata. Le persone assicurate sono suddivise in gruppi d'età. Le tariffe sono strutturate in scaglioni di 5 anni (0-5 anni, 6-10 anni ecc.). Al raggiungimento di una fascia d'età superiore, la persona assicurata viene trasferita nel rispettivo livello di tariffa.

Il costo è costituito dal premio di rischio per Helvetia e da una quota delle spese amministrative per le prestazioni di servizio erogate da Helsana.

9 Adeguamento del costo

Helsana può adeguare il costo per la prestazione assicurata. Helsana comunica tali adeguamenti per iscritto alle persone assicurate. Se entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di modifica Helsana non riceve alcuna disdetta, la modifica si considera accettata.

10 Pagamento del costo per la prestazione assicurata

Di regola, il costo viene riscosso a scadenza mensile, deve essere pagato in anticipo e scade il primo giorno di ogni mese. Qualora fossero stati convenuti altri periodi di pagamento, la corresponsione del costo scade il primo giorno del relativo periodo.

Se la persona assicurata non ottempera ai suoi obblighi di pagamento, verrà avvisata per iscritto in merito alle conseguenze di mora ed esortata a saldare l'importo, entro 14 giorni dall'invio del sollecito, indipendentemente da eventuali accordi di pagamento rateale.

Se il sollecito resta senza effetto, l'obbligo di prestazione viene sospeso a partire dal termine indicato nel sollecito. L'obbligo a prestazioni entrerà di nuovo in vigore quando Helsana avrà ricevuto e accettato il pagamento dell'intera somma scoperta.

Per le malattie e le loro conseguenze insorte durante la sospensione dell'obbligo di erogare prestazioni non esiste un diritto a prestazioni neppure se il costo è pagato successivamente.

La persona assicurata è tenuta a risarcire, con un importo di almeno CHF 50.—, l'onere amministrativo supplementare causato dalla procedura di sollecito. Se deve essere inoltrata una domanda d'esecuzione, la persona assicurata deve risarcire, con un importo di almeno CHF 150.—, l'onere amministrativo supplementare che ne deriva per Helsana.

11 Compensazione e rimborso dei costi

Helsana può compensare prestazioni scadute con crediti nei confronti delle persone assicurate. La persona assicurata non ha nessun diritto di compensazione nei confronti di Helsana.

Helsana rimborsa i costi pagati dalla persona assicurata per il periodo successivo all'insorgere dell'invalidità totale e una volta oltrepassati il periodo d'attesa, secondo il paragrafo 12 delle presenti CGA, o la data di validità della decisione di rendita AI. In caso di invalidità parziale, il rimborso sarà proporzionale.

Prestazioni

A Capitale d'invalidità per adulti

12 Principio

Il diritto al capitale d'invalidità assicurato esiste in caso d'invalidità

Helsana corrisponde il capitale d'invalidità nel momento in cui la durata effettiva dell'invalidità ha oltrepassato il periodo d'attesa di 12 mesi e vi è una decisione di rendita giuridicamente valida dell'assicurazione federale per l'invalidità (AI). Se le prestazioni dell'AI sono corrisposte prima, oppure se l'incapacità al guadagno permanente è accertata prima della scadenza del periodo d'attesa, il capitale d'invalidità assicurato può essere corrisposto prima, totalmente o parzialmente.

13 Determinazione dell'ammontare delle prestazioni

Per la determinazione della prestazione in capitale è determinante il grado d'invalidità definito dall'Al.

Le prestazioni del capitale d'invalidità vengono adeguate al grado d'invalidità. In caso di un grado d'invalidità del 70% e oltre, vi è diritto alle prestazioni assicurate complete; se il grado d'invalidità è inferiore al 40%, non vi è diritto alle prestazioni assicurate.

Per le persone che esercitano un'attività lucrativa, il grado d'invalidità è determinato dalla perdita di guadagno subita dalla persona assicurata. In tale contesto si compara il reddito conseguito tramite l'attività lucrativa prima dell'insorgere dell'invalidità con quello che la persona assicurata consegue, oppure potrebbe ragionevolmente conseguire, dopo l'insorgere dell'invalidità.

Un'attività è ragionevolmente esigibile quando è adeguata alle conoscenze, alle capacità e alla precedente posizione sociale della persona assicurata.

Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa, è decisiva la misura delle limitazioni nell'ambito delle attività e delle funzioni della persona assicurata rispetto al periodo precedente l'insorgere dell'invalidità.

In seguito all'insorgere di una invalidità parziale, il capitale d'invalidità che continua a essere assicurato viene ridotto della prestazione d'invalidità corrisposta.

14 Aumento del grado di incapacità al guadagno

Eventuali aumenti riguardanti il grado di incapacità al guadagno vanno comunicati immediatamente a Helsana, a condizione che il contratto di adesione sia ancora in vigore al momento dell'aumento. La prestazione viene adeguata al nuovo grado dell'incapacità al guadagno.

15 Diritto

Ha diritto al capitale di invalidità unicamente la persona assicurata. Se la persona assicurata decede prima della fissazione definitiva del grado d'invalidità, il diritto si estingue.

16 Limitazioni di prestazioni

A partire dai 56 anni d'età, per le conseguenze economiche dell'invalidità si possono assicurare al massimo CHF 100 000.—. Somme maggiori vengono ridotte in tal senso.

B Capitale d'invalidità per bambini e giovani

L'incapacità al guadagno di bambini e giovani si determina sulla base del grado in cui la persona assicurata non potrà esercitare un'attività lucrativa

Helsana corrisponde il capitale d'invalidità nel momento in cui la durata effettiva dell'invalidità ha oltrepassato il periodo d'attesa di 12 mesi ed è stato stabilito il grado in base al quale la persona assicurata non potrà esercitare un'attività lucrativa

17 Base di calcolo per giovani in formazione professionale

Per i giovani che si trovano in fase di formazione professionale, quale base per il calcolo vale il reddito che la persona assicurata avrebbe potuto conseguire se avesse concluso la formazione professionale iniziata. Il grado dell'incapacità al guadagno corrisponde al rapporto tra la capacità al guadagno ridotta prevedibile rispetto al reddito medio secondo la SECO per la professione appresa nell'anno del calcolo. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) stabilisce i redditi per i giovani in formazione, mediante i quali è costituita la base per il calcolo delle prestazioni assicurative.

18 Base di calcolo per bambini e giovani che non hanno ancora cominciato una formazione professionale

Per bambini e giovani che non hanno ancora cominciato una formazione professionale, l'invalidità può essere determinata solo dopo aver stabilito se, e in quale misura, la persona assicurata potrà esercitare un'attività professionale, ritardando il pagamento del capitale d'invalidità fino al completamento della formazione primaria.

C Capitale in caso di decesso

19 Diritto al capitale in caso di decesso

Il diritto al capitale in caso di decesso a favore delle persone aventi diritto scaturisce con il decesso della persona assicurata.

20 Diritto

Il capitale in caso di decesso va alla persona indicata come beneficiaria nella proposta. La modifica è possibile in ogni momento. La relativa comunicazione deve essere fatta per iscritto a

Se non è stato definito nessun beneficiario, le prestazioni vanno:

 alla/al coniuge, al partner in un'unione domestica registrata;

- in sua assenza ai figli;
- in loro assenza agli altri eredi legali della persona assicurata.

21 Limitazioni di prestazioni per i bambini

Se un bambino assicurato decede prima di aver compiuto i 2½ anni d'età, la somma in caso di decesso ammonta al massimo a CHF 2500.–.

Se un bambino assicurato decede prima del compimento dei 12 anni d'età, la prestazione è limitata a CHF 10 000.—.

Varie

22 Obblighi di notifica e di collaborazione in caso di prestazione

Per un diritto a prestazioni d'invalidità, è obbligatorio presentare una decisione passata in giudicato dell'Al sull'assegnazione illimitata di una rendita, insieme alla relativa decisione preliminare. In assenza di tale decisione, non si ha alcun diritto a prestazioni d'invalidità.

Le persone aventi diritto devono notificare immediatamente il decesso della persona assicurata a Helsana. Successivamente, devono presentare a Helsana il certificato di morte ufficiale e un certificato medico dal quale risultino le circostanze e la causa del decesso. I costi associati alle prove sono a carico delle persone aventi diritto.

In qualità di assicuratore del capitale d'invalidità e di decesso, Helvetia è autorizzata a controllare questi documenti. Inoltre, la persona assicurata conferisce a Helsana o all'Helvetia il diritto di richiedere informazioni anche a terzi, in particolare ospedali, medici, altri istituti assicurativi e autorità. Con l'adesione al contratto collettivo, in seguito al decesso, la persona assicurata esonera tutte queste fonti di informazioni dall'obbligo del segreto, nella misura in cui ciò sia necessario per determinare l'obbligo di prestazione.

Se la persona assicurata o le persone aventi diritto non adempiono a tali obblighi di collaborazione, non viene garantita l'esigibilità del diritto a prestazioni e Helsana o Helvetia è autorizzata a negare le prestazioni fino all'adempimento degli obblighi di collaborazione.

Helsana o Helvetia si riserva il diritto di far visitare la persona assicurata da medici da essa designati.

23 Luogo d'adempimento per le prestazioni assicurate

Quale luogo d'adempimento per le prestazioni assicurate vale il luogo di domicilio in Svizzera della persona avente diritto o del suo rappresentante legale. Se manca il domicilio

richiesto, la sede di Helsana o Helvetia è considerata il luogo d'adempimento.

24 Cessione o costituzione in pegno dei diritti

I diritti alle prestazioni assicurate, prima di essere fissati definitivamente, non possono essere né ceduti né costituiti in pegno senza il consenso esplicito di Helsana.

25 Esclusioni di prestazioni

Non vi è diritto a prestazioni in caso di:

- invalidità provocata intenzionalmente; ciò vale anche quando la persona assicurata intraprende l'azione che conduce alla propria invalidità in circostanze di incapacità di discernimento provocata intenzionalmente;
- danni prenatali, infermità congenite e loro conseguenze;
- suicidio, nonché le conseguenze del tentato suicidio, segnatamente nei primi tre anni dopo la stipulazione dell'assicurazione. Ciò vale anche quando la persona assicurata intraprende l'azione che conduce al proprio decesso in circostanze di incapacità di discernimento provocata intenzionalmente;
- esposizione a radiazioni ionizzanti e danni dovuti all'energia atomica;
- infortuni e/o lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio. È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o che provochi la morte.

Se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio, il cui elenco è definitivo, sono equiparate agli infortuni non assicurati, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario: fratture, lussazioni di articolazioni, lacerazioni del menisco, lacerazioni muscolari, stiramenti muscolari, lacerazioni dei tendini, lesioni dei legamenti e lesioni del timpano.

Inoltre sono considerati infortuni non assicurati:

- danni alla salute provocati dall'inalazione involontaria di gas o vapori e dall'assunzione erronea di sostanze velenose o corrosive;
- annegamento;
- i danni alla salute seguenti, qualora la persona assicurata ne soffra involontariamente e qualora essi siano stati provocati da un infortunio assicurato:
 - assideramento;
 - colpo di calore;
 - insolazione e danni alla salute provocati da raggi ultra-violetti, escluse le scottature solari.

Se l'evento assicurato si verifica in seguito ad un atto temerario, le prestazioni assicurate vengono ridotte e, in casi particolarmente gravi, rifiutate. Helvetia rinuncia tuttavia al diritto, che le spetta per legge, di ridurre le prestazioni quando

l'evento assicurato si verifica in seguito a negligenza grave.

26 Assicurazione in caso di servizio militare e di guerra

Il servizio militare attivo per la difesa della neutralità svizzera e per il mantenimento della pace e dell'ordine nell'interno del paese, in entrambi i casi senza operazioni belliche, è considerato come servizio militare in tempo di pace e come tale è incluso nell'assicurazione, nell'ambito delle presenti CGA. Nel caso in cui la Svizzera entri in guerra o sia coinvolta in azioni di guerra, valgono le relative prescrizioni emanate dal Consiglio federale.

Gli impegni a favore di provvedimenti volti a mantenere la pace nell'ambito dell'ONU non sono assicurati (ad esempio: caschi blu dell'ONU e berretti gialli dell'OSCE).

27 Comunicazioni

La persona assicurata riceve le comunicazioni di Helsana all'ultimo indirizzo postale in Svizzera segnalato, all'indirizzo e-mail o eventualmente sul portale per i clienti myHelsana, oppure le comunicazioni sono rese note sulla homepage di Helsana e con l'allegato annuale alla polizza.

Se non diversamente stabilito nelle presenti Condizioni d'assicurazione (CGA), le comunicazioni scritte possono essere inviate sia dalle persone assicurate a Helsana (ad es. all'indirizzo postale o all'indirizzo e-mail del Servizio clienti indicato nella polizza), sia viceversa in forma cartacea o elettronica.

28 Trattamento di dati personali

La società responsabile del trattamento dei dati personali in relazione alla proposta d'assicurazione, alla cura dei clienti esistenti, al disbrigo dei sinistri e all'incasso è Helsana (Helsana Assicurazioni integrative SA, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf). La dichiarazione sulla protezione dei dati di Helsana è disponibile all'indirizzo www.helsana.ch/protezione-dei-dati.html oppure può essere richiesta al Servizio clienti.

Helsana tratta i dati personali per le finalità derivanti dai documenti contrattuali o dall'esecuzione del contratto, in particolare per la determinazione del costo, l'esame del rischio, l'evasione dei casi assicurativi e le valutazioni statistiche. Inoltre, la persona assicurata accetta che Helsana possa trattare i dati per la consulenza alla clientela, finalità di marketing e miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti da Helsana alle persone assicurate potenziali, esistenti e precedenti. Per soddisfare al meglio le esigenze molteplici e individuali delle persone assicurate e per offrire prodotti e servizi, di Helsana o delle società del gruppo Helsana convenienti o interessanti per le persone assicurate potenziali, esistenti o precedenti, i dati vengono valutati mediante metodi matematici e

statistici per formare gruppi di clienti in base alle esigenze (profiling).

Anche Helvetia è la società responsabile del trattamento dei dati personali delle persone assicurate e aventi diritto in relazione al disbrigo dei sinistri, alle controversie giuridiche e nell'ambito del diritto di credito diretto. La dichiarazione sulla protezione dei dati dell'Helvetia è disponibile all'indirizzo https://www.helvetia.com/ch/web/it/cipresentiamo/servizi/contatti/protezionedeidati.html.

Helvetia tratta i dati personali ai fini del disbrigo dei sinistri, in caso di controversie giuridiche nonché nell'ambito della rivendicazione del diritto di credito proprio da parte delle persone assicurate e aventi diritto.

Le persone assicurate e aventi diritto hanno la facoltà di richiedere a Helsana e all'Helvetia le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che le concernono.

Helsana e Helvetia conservano i dati personali nei limiti degli obblighi di conservazione previsti dalla legge. Inoltre, conservano i dati personali rilevanti oltre il termine di conservazione legale ove ciò sia necessario per far valere e per difendere i diritti legali. La durata della conservazione dipende, tra l'altro, dai termini legali di prescrizione ovvero dal periodo durante il quale si possono far valere diritti. I dati personali che non sono più necessari sono cancellati o anonimizzati in conformità alle norme di legge.

29 Trasmissione di dati personali a terzi

Helsana e Helvetia trasmettono i dati, nella misura necessaria, a terzi coinvolti nell'esecuzione del contratto. Possono di conseguenza inoltrare dati anche a imprese di coassicurazione o riassicurazione. Inoltre, Helsana e Helvetia possono rivolgersi a uffici amministrativi e altri terzi per raccogliere informazioni pertinenti (dati sanitari, amministrativi e penali), in particolare in merito al sinistro. Questo vale a prescindere dalla conclusione del contratto.

Nella misura in cui la divulgazione dei dati confidenziali a terzi aventi obblighi contrattuali o legali di riservatezza e segretezza (inclusi i responsabili del trattamento) sia adeguatamente funzionale all'esecuzione del contratto o alla tutela di interessi legittimi, la persona assicurata esonera Helsana e Helvetia dai loro obblighi di riservatezza e segretezza, con dispensa di un consenso separato. Helsana e Helvetia non hanno alcun controllo sul modo in cui terzi (ad es. le autorità) trattano queste informazioni, fatta eccezione per i responsabili del trattamento e le altre società di Helsana.

30 Membri del gruppo Helsana

Sono membri del gruppo Helsana: Helsana Assicurazioni SA, Helsana Assicurazioni integrative SA e Helsana Infortuni SA.

31 Aziende partner del gruppo Helsana

Gli attuali partner di Helsana o del gruppo Helsana sono riportati sul sito Internet di Helsana.

32 Foro competente

Le azioni attinenti al contratto di adesione possono essere interposte, a scelta, presso il tribunale competente del luogo di domicilio in Svizzera della persona assicurata o avente diritto oppure presso la sede di Helsana o Helvetia.